



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 55/22
Lussemburgo, 31 marzo 2022

Sentenza nella causa C-472/20
Lombard Lízing

Mutui espressi in divisa estera: il parere non vincolante di un'autorità giurisdizionale suprema, che indica ai giudici di grado inferiore l'orientamento da seguire per dichiarare valido un contratto stipulato con un consumatore, qualora tale contratto non possa sussistere a causa del carattere abusivo di una clausola che si riferisce al suo oggetto principale, non è sufficiente a garantire alle persone lese da tale clausola di essere pienamente tutelate

In caso di invalidità del contratto e di impossibilità di ristabilire la situazione anteriore alla sua conclusione, il giudice nazionale deve ripristinare l'equilibrio contrattuale tra le parti senza tuttavia andare oltre quanto strettamente necessario a tale scopo

Nel dicembre 2009, un privato ha concluso con il predecessore della Lombard Lízing, istituto finanziario di diritto ungherese, un contratto di mutuo ai fini dell'acquisto di un veicolo. Tale contratto era espresso in franchi svizzeri (CHF), mentre le rate da rimborsare erano convertite in fiorini ungheresi (HUF). Quindi, il prestito era esposto ad un rischio di cambio derivante dalla fluttuazione del corso del HUF rispetto a quello del CHF, rischio che, secondo il contratto, gravava sul mutuatario.

In una controversia che vede contrapposti dinanzi ai giudici ungheresi la Lombard Lízing e il mutuatario, quest'ultimo ha invocato il carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di mutuo di cui trattasi, che poneva integralmente a suo carico il rischio di cambio, affermando che tali clausole non erano state redatte in modo chiaro e comprensibile. Tuttavia, in forza del diritto ungherese, un contratto di mutuo espresso in divisa estera che contiene una clausola abusiva può essere dichiarato invalido solo nell'ipotesi in cui il giudice che procede alla dichiarazione di invalidità applichi anche le conseguenze dell'invalidità. Tali conseguenze possono consistere nella dichiarazione del contratto come valido o produttivo di effetti fino alla data in cui viene emessa la decisione di invalidazione.

Con riferimento alle precitate conseguenze dell'invalidità del contratto, l'organo consultivo della Kúria (Corte suprema, Ungheria) ha emesso, nel giugno 2019, un parere non vincolante che conteneva orientamenti che dovevano seguire i giudici di grado inferiore. Secondo tale parere, questi ultimi potrebbero, da una parte, dichiarare valido il contratto, cosicché esso viene considerato espresso in HUF, mediante un tasso di interesse corrispondente al valore del tasso di interesse in vigore per il HUF alla data della conclusione del contratto, maggiorato del margine applicato in conformità al contratto. Dall'altra, essi potrebbero dichiarare valido il contratto massimizzando il corso di cambio tra la valuta di cui trattasi e il HUF, restando invariato, quanto ad esso, il tasso di interesse collegato a tale valuta, quale fissato nel contratto.

Investita della controversia in sede di impugnazione, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria) chiede alla Corte di giustizia se la direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori¹ osti a una prassi nazionale consistente nell'adozione, da parte dell'organo consultivo dell'autorità giurisdizionale suprema, di un parere non vincolante diretto a orientare i giudici di grado inferiore in merito alle conseguenze dell'invalidità di un contratto del genere contenente una clausola abusiva. Nell'ipotesi in cui tale prassi non sia compatibile con la

¹ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

direttiva, il giudice ungherese chiede anche se, nelle circostanze di specie, la direttiva gli consenta di ripristinare la situazione che si aveva tra le parti del contratto anteriormente alla conclusione di quest'ultimo.

Con la sua sentenza odierna, la Corte ricorda che la direttiva non osta, in linea di principio, a che il giudice supremo di uno Stato membro adotti decisioni vincolanti in merito alle modalità della sua attuazione. Del pari, la Corte sottolinea che la direttiva consente al giudice nazionale di sopprimere una clausola abusiva sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva qualora l'invalidazione della clausola abusiva lo obbligasse ad annullare il contratto nella sua interezza.

Tuttavia, in mancanza di una disposizione nazionale siffatta di natura suppletiva, **l'esistenza di un parere non vincolante dell'autorità giurisdizionale suprema di uno Stato membro**, che consenta quindi ai giudici di grado inferiore, chiamati a seguirlo, di discostarsene liberamente, **non è idonea a garantire l'effetto utile della direttiva**, che consiste nel garantire alle persone lese da una clausola abusiva di essere pienamente tutelate.

A tal riguardo, la Corte osserva che, qualora la clausola di un contratto stipulato con un consumatore, relativa all'oggetto principale del contratto, debba essere dichiarata abusiva, **la direttiva non osta a che il giudice nazionale rimetta le parti del contratto nella situazione in cui si sarebbero trovate se tale contratto non fosse stato concluso**. Tuttavia, **se tale ripristino si rivela impossibile**, a tale giudice spetta di vigilare affinché il consumatore **si trovi in definitiva della situazione in cui si sarebbe trovato qualora la clausola giudicata abusiva non fosse mai esistita**.

In tal contesto, la Corte precisa che, nella fattispecie, gli interessi del consumatore potrebbero essere salvaguardati, in particolare, mediante un rimborso a suo favore delle somme indebitamente percepite dal mutuante sulla base della clausola giudicata abusiva. Riguardo all'eventuale riqualficazione, da parte del giudice nazionale, del contratto di mutuo espresso in valuta estera in contratto di mutuo espresso in HUF, la Corte considera che **i poteri del giudice non possono estendersi oltre quanto strettamente necessario per ripristinare l'equilibrio contrattuale tra le parti del contratto** e, quindi, proteggere il consumatore dalle conseguenze particolarmente pregiudizievoli che l'annullamento del contratto di mutuo in questione potrebbe provocare.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.